

fare in seguito a difesa del colono italiano Secondo Carletti, spogliato fraudolentemente a Laboulaye del suo avere, frutto di pertinace e faticosissimo lavoro ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Secondo Carletti, vecchio colono piemontese, dopo venti anni di assiduo ed onesto lavoro nella provincia di Santa Fè, si recò a Laboulaye in provincia di Cordoba (Argentina), ove prese in affitto da un ricco proprietario francese, certo Estanquet, mille e più ettari di terreno. Il Carletti possedeva allora molti animali vaccini ed equini e macchine agricole, il tutto pel valore di circa 55 mila franchi, e incominciò il lavoro di coltivazione.

« Un altro italiano residente a Laboulaye, certo Tozzini, d'accordo con l'Estanquet, accampando pretesi danni che il Carletti gli avrebbe cagionati per una questione di proprietà di animali, ottenne un sequestro sugli animali, gli attrezzi agricoli e quanto altro il Carletti possedeva.

« Da ciò una lunga lite di carattere assolutamente privato. Il Carletti venne danneggiato da persone private e fu costretto a difendersi ricorrendo a Tribunali argentini. Egli si rivolse naturalmente anche al Regio Consolato in Cordoba ed alla Regia Legazione in Buenos Ayres per assistenza e consigli che mai non gli furono negati. La Regia Legazione ha messo anche a sua disposizione, per le spese dei vari processi e per onorari degli avvocati, la somma di mille pezzi (duemiladuecento lire), prelevandola dal fondo assegnato a quell'ufficio dal Commissariato dell'Emigrazione per far fronte a simili spese legali.

« Si spera che il Carletti alla fine dei numerosi, lunghi e intricati processi, in cui è difeso dall'avvocato Deheza, possa rivalersi, almeno in parte, di quanto ha perduto per colpa dei suoi potenti, ricchi ed intelligenti rivali: che si battono con energia in giudizio per non darla vinta al povero ed ignorante colono.

« Nessun'altra azione potrebbe essere spiegata dal Governo italiano, che non ha alcun elemento per impiantare un reclamo diplomatico.

« Il sottosegretario di Stato  
« DI SCALEA ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Ottorino Nava « circa l'opportunità di un disegno di legge per il con-

dono delle sopratasse di registro incorse fino al 27 marzo 1911, in relazione al regio decreto di amnistia della stessa data n. 249 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « È da osservare che le contravvenzioni alle leggi sulle tasse di registro e alle altre leggi relative al gruppo delle tasse sugli affari, si distinguono in due grandi categorie: una è delle contravvenzioni puramente penali delle quali giudica il Tribunale penale in base ai verbali di accertamento delle contravvenzioni; l'altra è di quelle che hanno carattere essenzialmente civile, quali ad esempio l'omissione od il ritardo della denuncia di successione, l'occultazione di beni o valori nelle denunce stesse, il ritardo o l'omissione della registrazione dei contratti, la mancanza di pagamento nei termini prefissi.

« Alla prima categoria di contravvenzioni, si applica largamente la Sovrana prerogativa della grazia, e così col regio decreto 27 marzo ultimo n. 249, ricordato dall'onorevole Ottorino Nava, sono state condonate molte contravvenzioni in materia di bollo in genere, bollo sulle carte da giuoco, volture catastali, contratti di borsa, velocipedi ed automobili, concessioni governative, assicurazioni, tenuta di repertori, denunce cui sono tenuti gli ufficiali dello stato civile, ecc.

« Alla seconda categoria di contravvenzioni, le quali hanno carattere civile e sono colpite con sopratasse considerate quali risarcimento civile o aumenti delle tasse ordinarie che si verificano in determinate circostanze, non è invece applicabile la prerogativa Sovrana della grazia. Solo a notevoli distanze di tempo allora si vuole per queste sopratasse promuovere un provvedimento legislativo di condono condizionale al pagamento delle tasse principali entro termine perentorio. Per l'eccezionale delicatezza di questa materia, in cui le remissioni frequenti possono incitare ad inosservanza della legge molto dannosa all'Erario, i condoni delle sopratasse non si possono promuovere con frequenza, così come si fa per altre contravvenzioni meno importanti meno dannose al pubblico Erario, e alle quali è applicabile la grazia Sovrana.

« Anche la convenienza di evitare il più possibile disparità di trattamento troppo gravi, consiglia di andar molto cauti nel promuovere i condoni legislativi delle sopratasse. Queste disparità sono meno sensibili e facilmente evitabili per le contravvenzioni che non hanno carattere prevalen-